

**TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto	Presidente
dr. Antonio Picardi	Giudice
dr. Giuseppe Limitone	Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. **85-1/2010**, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da

**Unicredit Leasing spa**

con l'avv. Fabio Giulio Geremia di Vicenza

nei confronti di

**Fallimento S.C.S.A. Società Cooperativa Servizi Avanzati, in persona del Curatore dr. Margherita Baldisserotto**

contumace

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Rilevato che l'opponente ha chiesto di essere ammesso al passivo per il prezzo di opzione di due contratti di leasing, che erano giunti a scadenza prima del fallimento, riconosciuti dalla curatela, che ha già restituito i beni che ne erano oggetto;

ritenuto che alla fattispecie non si applichi direttamente l'art. 72<sup>quater</sup> l.f., posto che esso presuppone lo scioglimento del contratto (ad opera del curatore o anteriormente al fallimento), mentre in questo caso entrambi i contratti erano scaduti naturalmente (in data 1.7.2009 ed il 16.6.2010) già prima del fallimento (del 24.6.2010);

ritenuto tuttavia che dalla norma citata possa ricavarsi il principio per il quale al concedente è riconosciuto il diritto a recuperare potenzialmente l'intero finanziamento in linea capitale (o valore del bene), quindi i canoni già scaduti e a scadere, le spese e gli interessi già maturati prima della dichiarazione di fallimento, senza locupletarsi, in quanto il secondo comma dell'art. 72<sup>quater</sup> l.f. gli impone di versare alla curatela la differenza in eccesso tra quanto realizzato dalla vendita ed il credito residuo in linea capitale;

ritenuto, quindi, in fatto, che l'opponente ha già monetizzato i beni (due autovetture in cattivo stato di manutenzione) ricavandone € 4.600,00 (doc. 20), con un costo di custodia fino al fallimento (il periodo successivo non può essere addebitato alla procedura, essendo i contratti scaduti prima di essa) di € 2.280,00 (deducendo € 6,00 al giorno

per ciascun veicolo dal totale indicato nel doc. 16 al 31.12.2010), per cui ha ricavato un *surplus*, rispetto al finanziamento contrattualizzato, di € 2.320,00 (non entrano infatti nel conto le spese di custodia successive al fallimento, imputabili solo al ritardo con cui il concedente ha ritirato i beni dal custode);

ritenuto altresì che con l'integrale ammissione al passivo del suo credito, comprensivo di capitale interessi e spese, l'opponente abbia avuto il pieno rientro del suo finanziamento, e che non possa di conseguenza arricchirsi dalla vendita dei beni (per quanto ciò possa apparire paradossale, dato che il pagamento del dovuto avverrà in moneta fallimentare in sede di riparto), residuando quindi un credito della curatela di € 2.320,00, che dovrà esserle restituito;

ritenuta pertanto fondata l'opposizione;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza del Fallimento;

**P. Q. M.**

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

**accoglie** l'opposizione e per l'effetto **ammette** al passivo l'ulteriore credito di Unicredit Leasing spa per la somma di € 7.003,75, in chirografo;

**manda** al Curatore per l'opportuna variazione dello stato passivo;

**condanna** il Fallimento S.C.S.A. al pagamento delle spese della presente fase, in favore di **Unicredit Leasing spa**, liquidate in complessivi e forfetari € 1.200,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 13.9.2012.

Il Presidente.

Depositato in cancelleria il 18 settembre 2012.